

PIERO ZICCARDI

*Professore ord. di diritto internazionale
nella Università di Urbino*

**INTERDIZIONE ESTERA, CONNESSIONE
DI SENTENZE STRANIERE E DELIBAZIONE (*)**

(*) A proposito delle sentenze: C. A. Firenze, 9-23 maggio 1951, P. c. C. - Pres. Galizia - Giannattasio est. - e Cassazione S.U., 19 giugno-6 agosto 1952, Pr. Gen. Cass. c. P. e C. - Pres. Ferrara - Torrente rel.; pubblicate in « Rivista di Diritto Internazionale », XXXVI, 1953, fasc. 3.

SOMMARIO: 1. La supposizione di uno stato di interdizione stabilito altrove, come premessa di una sentenza straniera dichiarativa della nullità della trascrizione di un matrimonio concordatario, nelle divergenti valutazioni della Corte di Firenze e della Cassazione. — 2. I vari problemi sollevati dal caso controverso. a) In generale sull'efficacia in Italia delle sentenze straniere di interdizione. I problemi di qualificazione, ed in particolare quello della coordinazione dell'art. 17 Disp. Prel. con le norme processuali. Le varie conseguenze. Il diritto particolare derivante dalla IV Conv. dell'Aia del 17 luglio 1905. — 3. b) Inammissibilità del riconoscimento per le sentenze straniere che statuiscano su conseguenze parziali di situazioni giuridiche, in contrasto con la disciplina vigente nel foro per la situazione più generale: aa) quanto a sentenza dichiarante nulla la trascrizione di matrimonio concordatario tra cittadini italiani, abili e non interdetti per il diritto italiano; bb) negli altri casi di sentenze incidenti su diritti assoluti (in senso lato). — 4. c) Se importino conseguenze sulla delibazione le connessioni istituite dalla sentenza delibanda rispetto ad altre sentenze. Riduzione del problema a quello ben diverso dell'accertamento, nella *lex fori*, della disciplina esistente per la materia contemplata dalla sentenza connessa; e conseguentemente al problema dell'efficacia nella *lex fori* di quella sentenza. — 5. Conclusioni sulle due recenti sentenze prese in esame.

1. Si deve apprezzare il notevole impegno con cui la Cassazione ha affrontato un problema sollevato presso la Corte di Firenze, e si può condividere la soluzione che la prima, in contrasto con la Corte d'Appello, offre della controversia decisa.

Ma non è abbastanza soddisfacente l'argomentazione seguita dalla Cassazione per giustificare la massima che conclude la sua fatica. La quale ultima non coglie il vero motivo dell'inidoneità della sentenza delibata a trovare riconoscimento in Italia, nè assicura il risultato del diniego di delibazione. Mentre poi, nella sua portata più generale, non sembra compiutamente formulata.

La fattispecie è la seguente: una sentenza 23 agosto 1950 di Tribunale austriaco aveva pronunciata la nullità della trascrizione di un matrimonio concordatario celebrato in Firenze,

dando atto che il marito era interdetto al tempo del matrimonio per effetto di una sentenza del Tribunale di Königsberg, di poi revocata dal medesimo Tribunale. La Corte di Firenze, richiesta dal P.M. di accertare l'effettiva esistenza e l'attuazione in Italia delle sentenze di Königsberg, riteneva di doversene esimere motivando in base al divieto del riesame nel merito della sentenza presentata in deliberazione, ed accertati i requisiti stabiliti nell'art. 797 C.P.C., anche con riguardo alla legge matrimoniale concordataria, nei soli confronti della sentenza austriaca, la dichiarava efficace ed esecutiva in Italia. È da notarsi che l'esame della non contrarietà all'ordine pubblico veniva superato con la semplice affermazione che la sentenza austriaca aveva fatto applicazione della legge italiana, come legge nazionale comune dei due coniugi.

La Corte Suprema, su ricorso del P.G. della Cassazione, ha annullato la sentenza di Firenze escludendo l'esattezza della tesi che il Giudice della deliberazione debba « attenersi alle affermazioni contenute nella sentenza straniera per quanto attiene all'esistenza di un'ulteriore sentenza straniera sulla quale quella che forma oggetto della deliberazione si basa ai fini della propria decisione », ed osservando, all'opposto, che quando « come nella specie, l'effetto giuridico che si vuole recepire nell'ordinamento italiano (annullamento della trascrizione) costituisce il risultato di una duplice attività giurisdizionale, la prima delle quali (sentenza d'interdizione) costituisce il presupposto logico e giuridico della seconda (annullamento della trascrizione del matrimonio), il controllo richiesto per la ricezione della situazione giuridica prodotta dalla complessa fattispecie nell'ordinamento giuridico italiano non può limitarsi all'atto giurisdizionale conclusivo, ma deve anche estendersi all'atto che ne costituisce il presupposto ».

La Cassazione argomenta infatti in base al concetto dell'estraneità di ogni singola sentenza straniera rispetto al nostro ordinamento, ed alla necessità di un esame deliberatorio anche nei confronti di quella sentenza straniera che verrebbe recepita in

via indiretta o mediata per il tramite di altra sentenza egualmente straniera. La dimostrazione viene poi svolta presso che esclusivamente con riguardo alla necessità di un controllo sotto il profilo dell'ordine pubblico di ogni atto giurisdizionale che si voglia, direttamente o mediatamente, far valere in Italia. E prevalentemente sotto questo profilo viene affermata la necessità di un esame delle sentenze di interdizione prese a base dalla sentenza di nullità.

La causa viene perciò rinviata ad altro Giudice, col precetto di attenersi ad una massima così formulata: « Non può attribuirsi efficacia ad una sentenza straniera che si basa su altra sentenza straniera senza accertare, sia pure in via incidentale (art. 799 C.P.C.), la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 797 C.P.C. o eventualmente da convenzioni internazionali per il riconoscimento della sentenza presupposta ».

2. Tale decisione è probabilmente idonea rispetto allo scopo pratico che la Cassazione si proponeva, di concludere il processo definitivamente, in quanto è presumibile che le asserite sentenze di Königsberg siano state provate davanti alla Magistratura austriaca senza la disponibilità di quelle prove documentali che sono riconosciute le sole idonee dagli artt. 797 e 799 C.P.C., integrati dalla legge sulla legalizzazione e autenticazione delle sentenze ed atti stranieri. Ma le questioni sollevate meritano più completo esame, perchè hanno un interesse che va ben oltre quello del caso deciso. Anzitutto merita esame il problema che riguarda, in generale, il valore spettante nell'ordinamento italiano alle sentenze di interdizione pronunciate in uno Stato straniero, con riguardo particolare all'ipotesi più complessa, non ricorrente nel caso, che si tratti di Stati le cui sentenze siano riconosciute nel loro valore di cosa giudicata automaticamente.

In secondo luogo deve essere esaminato quale sia il valore di una sentenza straniera la quale determini i propri effetti assumendo l'esistenza di situazioni giuridiche che risultino invece smentite da quelle stabilite nell'ordinamento italiano; e ciò in

particolare quando la sentenza straniera argomenti sulla base di uno stato di interdizione relativo a persone che siano invece, secondo l'ordinamento italiano, abili e non interdette. In terzo luogo va esaminata quale sia la natura di quella connessione tra sentenze straniere che imponga di estendere la procedura di deliberazione anche alle sentenze richiamate da quella, per cui venga richiesta l'attuazione.

a) L'efficacia in Italia di sentenze estere di interdizione viene fatta dipendere, secondo l'opinione del resto soltanto implicita della Cassazione, esclusivamente dalla legge processuale, e precisamente dalle norme relative al riconoscimento delle sentenze straniere. Questo punto di vista è alquanto approssimativo, e va controllato risolvendo preliminarmente dei problemi di qualificazione.

L'interdizione, considerata nelle nostre nozioni giuridiche, come è richiesto al momento di risolvere problemi di qualificazione, può rientrare, a seconda dei casi, nell'una o nell'altra delle seguenti diverse classi: in quanto esprima la condizione di incapacità del cittadino straniero soggetto ad interdizione, essa rientra nella classe che viene raffigurata dall'espressione « capacità delle persone » e che è regolata dall'art. 17 Disp. Prel.

In quanto indichi gli istituti giuridici predisposti dalle norme straniere per il caso in cui occorra sostituire la deficiente capacità dei maggiorenni, essa viene in considerazione nella classe indicata dall'art. 21. In quanto infine l'espressione faccia riferimento al provvedimento autoritativo straniero mediante il quale una data persona venga dichiarata interdetta e sottoposta a misure di protezione, la materia rientra in una delle classi contemplate dalle norme che conferiscono efficacia ad atti concreti degli Stati stranieri, sentenze o atti amministrativi o figure intermedie, come sarà da precisare in seguito. La molteplicità delle ipotesi in cui il fatto dell'interdizione può venire in considerazione, nel diritto internazionale privato latamente inteso, solleva evidenti problemi di coordinazione tra norme distinte. E

precisamente nei rapporti tra la prima e la seconda ipotesi, e tra la prima e la terza. Non invece tra la seconda e la terza, posto che la norma dell'art. 21 delle Disp. Prel. è da considerare comunque estranea agli effetti di atti processuali stranieri, e soltanto determinatrice della legge sostanziale che deve essere applicata nel provvedere alle misure di protezione degli incapaci.

L'art. 21 appare particolarmente inteso a regolare l'applicazione del diritto straniero quando si presenti la necessità, nel nostro ordinamento, di istituire misure di protezione nei confronti di persona incapace; ed appare anche inteso, come conseguenza, a rendere applicabile il diritto straniero alla valutazione dei rapporti giuridici nei quali le misure concrete di protezione si manifestano e si sviluppano. Esso è invece comunemente considerato estraneo al problema di determinare l'autorità competente a provvedere; sia nel suo aspetto interno, relativo alla estensione della giurisdizione italiana, sia nel suo aspetto esterno relativo alla competenza internazionale del giudice straniero.

Potrebbe risultare non semplice la delimitazione della classe indicata dall'art. 21 rispetto a quella indicata come « capacità » dall'art. 17, se non fosse che unico, anche nel meccanismo di funzionamento oltre che nell'elemento di fatto rilevante, è per entrambe il criterio di collegamento. Resta quindi di assai minor interesse stabilire se determinate ipotesi rientrino nella prima o nella seconda classe, rispetto all'accertamento di tutto ciò che rientri nel richiamo alla legge nazionale dell'incapace.

Sembra vero infatti che, dovendosi accertare la capacità delle persone nella loro legge nazionale per effetto del richiamo operato dall'art. 17, non si possa fare a meno di stabilire in quella sede e per quel richiamo se la persona abbia subito determinate limitazioni di capacità come conseguenza di provvedimenti concreti operanti nella legge nazionale. Questa medesima conclusione non sarebbe invece altrettanto giustificata se si prendesse a base soltanto il richiamo operato dalla norma, in tal senso non idonea, dell'art. 21; nei cui confronti, appun-

to per questo, non si presenta quel problema di coordinazione con le norme disciplinatrici della competenza giurisdizionale ed internazionale, che è invece manifesta nei rapporti della legge processuale con l'art. 17 in tema di capacità.

Ma è evidente la necessità di un chiarimento circa l'affermazione che pone il problema stesso dei rapporti tra la norma dell'art. 17 e le norme processuali, l'affermazione cioè che nel richiamo della legge nazionale, operato dall'art. 17 per la valutazione della capacità delle persone, sia implicito il riferimento ai provvedimenti concreti, anche giurisdizionali, che abbiano imposto limitazioni di capacità ad una persona, e che dunque il riferimento alla legge nazionale non sia limitato alle sole norme generali, come è nel caso invece in cui si tratti, in base all'art. 21, di provvedere nel foro alle misure di protezione dell'incapace. Potrebbe dubitarsi infatti che il richiamo di diritto internazionale privato escluda che si tenga conto anche degli atti processuali intervenuti nella legge straniera. La questione non è d'altronde nuova nè peculiare al caso dell'incapacità per interdizione, ed è stata anzi particolarmente dibattuta con riguardo ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione; ma ha in realtà carattere ed interesse più generali ⁽¹⁾ Non è infatti di-

(1) Per gli atti di volontaria giurisdizione cfr. spec. MORELLI, *Lezioni di diritto internazionale privato*, 2^o, Padova, 1943, 196 sg.; e già in *Il riconoscimento delle sentenze straniere e il nuovo Codice di Pr. civ.*, in « *Comunicazioni e Studi dell'Istituto di Diritto Internaz. e Str. dell'Un. di Milano* », I, Milano, 1942, 26 sg.; RAGGI C. G., *L'efficacia degli atti stranieri di volontaria giurisdizione*, Milano, 1941, 58 sg.; ZICCARDI, *Sul riconoscimento di atti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di adozione*, in « *Giur. It.* », 1947, I, 2^o Disp. 6 (nota alla sent. C. A. Palermo 12 maggio 1945, Munna c. Evola); ed *ivi*, sul problema più ampio delle sentenze di accertamento costitutivo, per cui v. di GIULIANO, *Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale*, Milano, 1943, 223 sg.; ed anche la nota alla sent. A. Milano, 6-2-1950, coniugi Rescaldoni ric., in « *Temi* », 1951, 119, sulla quale v. analogamente la nostra rassegna *La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale*, (1950-1951), in *Comunicazioni e Studi cit.*, IV, 1952, 369. Più in generale, sul tema degli atti amministrativi stranieri, SPERDUTI, *Funzione delle norme di dir. int. priv. e rilevanza interna degli atti stranieri di amministrazione pubblica del diritto privato*, estr. da « *Riv. Dir. Proc.* », VI, 1951, n. 3; BARRILE, *Appunti sul valore del diritto pubblico straniero nell'ordinamento nazionale*,

versa la questione che può sollevarsi al riguardo della condizione giuridica, per il nostro ordinamento, di cittadini di Stati stranieri che risultino divorziati per effetto di sentenza efficace per il loro Stato nazionale, o che risultino nel possesso di altre determinate qualificazioni giuridiche soggettive egualmente derivanti da sentenza, come delle qualifiche di filiazione legittima, o naturale, o di assente o di morto presunto; nè è diverso ancora il caso dell'attribuzione di proprietà sulle cose in base alla *lex loci rei sitae*, in quanto essa risulti consacrata da sentenza. In tutti i casi considerati è certo che il richiamo di diritto internazionale privato non è sufficiente ad immettere nell'ordinamento del foro la sentenza straniera come norma concretamente operante, che possa essere fatta valere nella sua piena efficacia, ed in particolare nella sua efficacia esecutiva. Rispetto all'attribuzione del valore di atto giurisdizionale interno ad un atto analogo straniero sono infatti preordinate le norme processuali relative al riconoscimento delle sentenze straniere. Ma è altrettanto certo che nessuno dei procedimenti appositi prestabiliti dall'ordinamento del foro, per il riconoscimento come atti giurisdizionali interni degli atti stranieri, verrebbe messo in opera dalla giurisprudenza al solo e limitato scopo di realizzare il riconoscimento nel foro della situazione di diritto consacrata giudiziariamente nella legge designata, per un certo rapporto, dal diritto internazionale privato, a meno che della pronuncia di diritto contenuta nella sentenza straniera non si pretenda la consacrazione come atto giurisdizionale anche nell'ordinamento del foro. Il giudice del foro richiederebbe perciò la dimostrazione di un interesse ad agire, che può derivare o dalle possibilità di concreta attuazione nel foro della sentenza straniera, o dall'esistenza di una controversia sulla situazione giuridica decisa dalla sentenza straniera ⁽²⁾. In tutti i casi appare

Milano, 1948, 38 sg., 67 sg.; BISCOTTINI, *Sulla rilevanza degli atti amministrativi stranieri*, estr. dal vol. XXXII degli « Studi nelle Sc. giur. e soc. », Pavia, 1951.

⁽²⁾ Cfr. la sent. Cass. Brescia, 4-6-1945, Luerig. c. Hundammer, nella ns. Rassegna *La giurisprudenza ecc.* (1945-1949), in « Com. e Studi », III, 1951, 324;

chiaro che il riferimento alle decisioni giudiziarie, che integrino la valutazione di un dato rapporto nella legge richiamata dal diritto internazionale privato, può avvenire automaticamente per effetto del richiamo di diritto internazionale privato soltanto nell'ipotesi che a tal riferimento non debba seguire l'effetto di consacrare come atto giurisdizionale interno la sentenza straniera; il che val quanto dire, soltanto nell'ipotesi che il riferimento non operi una recezione della sentenza straniera, ma conservi il valore di un rinvio formale. E che un rinvio formale, ossia un riferimento ad altri ordinamenti operato al solo scopo di conoscere la loro realtà, e non allo scopo di ricavarne conformi valutazioni giuridiche, sia sempre possibile al di fuori di qualsiasi procedimento giuridicamente disciplinato, perciò escludendo altresì qualsiasi limite giuridicamente imposto, o divieto, costituisce un'esigenza che trova sufficienti giustificazioni nella logica generale. La determinazione che si consegue per tal modo delle ragioni che consentono il riferimento alle sentenze straniere al di fuori di ogni procedimento giuridico di riconoscimento, ragioni che si riassumono nel carattere formale del riferimento, rispetto alla *lex fori*, serve altrettanto bene per porre i termini, quanto per offrire la soluzione del problema relativo ai rapporti tra la norma di diritto internazionale privato, che valuta una situazione in conformità alla legge straniera competente integrata dai provvedimenti, anche giurisdizionali, concernenti la situazione medesima, e la norma di diritto processuale che subordina il riconoscimento delle sentenze straniere a determinati accertamenti. In quanto il riferimento alle sentenze efficaci per la *lex causae* sia, per la *lex fori*, puramente formale, la situazione è quella consacrata nella *lex causae* senza bisogno di procedimenti di attuazione nella *lex fori*; in quanto invece quel riferimento sia recettizio, nel senso che si traduca nel conferimento alla sentenza di efficacia giu-

ed *ivi*, IV, 386 per la sent. Cass. Sez. Un. 5-8-1950, Hadji c. Parma, su cui le note di CANSACCHI, in « Giur. it. », 1951, I, 1, 110; e di BISCOTTINI, in « Foro Padano », 1951, I, 340. Conf. in generale, SPERDUTI, *op. cit.*, 30; RAGGI, *op. cit.*, 115 sg.

risdizionale per il foro, occorrono appositi procedimenti di riconoscimento.

Ed a questo punto è lecito ulteriormente osservare, che la possibilità di una valutazione interna conforme alla pronuncia di una sentenza straniera, senza recezione di questa, è possibile esclusivamente quando l'ordinamento cui venga fatto riferimento sia quello designato dalle norme di diritto internazionale privato. In tale ipotesi infatti la situazione di diritto, per il foro, è quella che risulta stabilita nell'ordinamento richiamato, e non si rende perciò necessaria una distinta operazione per recepire una valutazione che discende già dall'operare della norma straniera recepita.

Quando invece il riferimento ad altri ordinamenti sia fatto indipendentemente dal diritto internazionale privato, la situazione di diritto consacrata in essi mediante sentenza resta estranea all'ordinamento del foro fintanto che sia oggetto di riferimenti puramente formali. Da ciò deriva che, sia pure ai soli fini di consacrare nel foro l'efficacia, non esecutiva, ma soltanto di giudicato della sentenza straniera, occorre sempre, in ogni altro caso, un procedimento o comunque una circostanza di fatto giuridicamente valutati come idonei.

Precisati in questi termini i rapporti tra la norma di diritto internazionale privato e la norma processuale, resta ancora da stabilire quale ne sia la coordinazione, in particolare con riguardo all'ipotesi della interdizione estera. Decisivo si presenta un criterio che costituisce applicazione del principio logico di non contraddizione che, nell'ambito di ogni singolo ordinamento giuridico e come principio di interpretazione giuridica, si configura come divieto delle antinomie. Esso principio importa, tra le altre conseguenze, che si abbia come verità in ordine ad ogni data situazione giuridica, al di sopra delle divergenti interpretazioni soggettive, quella che venga stabilita dalla cosa giudicata. La quale, ove intervenga su di una determinata situazione, sostituisce con la propria valutazione ogni altra, va-

levole per forza automatica di norma giuridica, rispetto alla situazione controversa e decisa ⁽³⁾.

Posto che, accanto alle proprie decisioni giudiziarie, l'ordinamento italiano, come ogni altro del resto, riconosce sotto certe condizioni di sostanza e di procedura le sentenze straniere, è evidente la conseguenza che il riconoscimento della cosa giudicata straniera adempie alla medesima funzione del giudicato interno rispetto alla valutazione legale di una situazione, riducendola in quella soltanto affermata dal giudicato.

Quanto ai rapporti tra i richiami dell'art. 17 e quelli delle norme processuali, in ordine all'interdizione, si possono dunque riassumere le seguenti conclusioni:

aa) L'incapacità, anche derivante da interdizione, è stabilita in via di principio sulla base della legge nazionale della persona. Ogni riferimento alla sentenza di interdizione che sia effettuato sulla base della legge nazionale, allo scopo di conoscere quali siano rispetto a quella legge le condizioni di capacità della persona, ha carattere di rinvio formale, e sin tanto che abbia tale carattere non richiede nè condizioni nè procedure per trarne le inerenti conseguenze. Non si tratta di rinvio recettizio, in quanto non occorre conferire efficacia di sentenza interna a quella straniera, quando la recezione del diritto straniero, ad opera della norma di diritto internazionale privato, assicura la conformità del diritto del foro a quello vigente nella legge nazionale, e nessun particolare effetto competerebbe perciò nel foro alla sentenza straniera.

bb) Quando venga richiesto che sia fatta valere nel foro una sentenza straniera di interdizione, nel presupposto cioè di una determinata possibilità di attuazione, compresa anche quel-

⁽³⁾ Cfr., per la teoria detta sostanziale della cosa giudicata, spec. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, 27 sg., e 37 sg. per rilievi critici alla diversa concezione del LIEBMANN, *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1935, 24 sg. Più di recente e in generale, REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1952, 65 sg.; SCHÖNKE, *Lehrbuch des Zivilprozessrechts*, Karlsruhe, 1951, 302 sg., 320 sg.

la soltanto di costituire nel foro uno stato di incapacità della persona, che altrimenti non sussisterebbe, la legge processuale determina condizioni e modalità del riconoscimento. Qualora avvenga per tale riconoscimento la recezione della sentenza straniera, essa sostituisce le proprie valutazioni ad ogni altra diversa, anche quanto alla capacità della persona.

cc) Quando si invochi nel foro un provvedimento di autorità straniera che stabilisca misure di interdizione, senza avere nè il carattere di sentenza, nè quello di provvedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 801 C.P.C. (e salva la questione dell'ordine pubblico sul riconoscimento di provvedimenti di interdizione diversi dalle sentenze), è escluso il riconoscimento sulla base delle norme processuali. Pertanto la conseguente incapacità potrà essere riconosciuta soltanto se si rientri nell'ipotesi dell'art. 17, mentre ai provvedimenti concreti di protezione dell'incapace, e ad ogni altra valutazione conseguenziale dovrà provvedersi, nel foro interno, sulla base dell'articolo 21 ⁽⁴⁾.

dd) Quanto al problema, se sia possibile che l'effetto della sentenza di interdizione, di costituire nella condizione di incapacità una persona, possa rientrare tra gli effetti automatici del giudicato, quando si tratti di sentenze provenienti da Stati con i quali sia in vigore una convenzione avente tale pattuizione, la risposta deve essere affermativa. Va intanto precisato che si

(4) Una disposizione legislativa che conferma il punto, oltre che per il suo contenuto, già per il fatto stesso di essere formulata, si ricava dall'art. 11 della vigente Conv. italo-svizzera del 3-1-1933 sul riconoscimento delle sentenze, il quale — in relazione alle particolarità del diritto svizzero — stabilisce che i provvedimenti di protezione degli incapaci emanati da autorità svizzere diverse da quelle giudiziarie sono assimilati ai provvedimenti giudiziari, ma, si noti, soltanto in quanto riguardino cittadini svizzeri. In materia è interessante la sent. Trib. Milano, 23-6-1950, Winterhalter c. soc. Riri in « Giur. it. », 1950, I, 2, 652, specialmente per l'esame, risolto favorevolmente, della compatibilità con l'ordine pubblico dell'istituto di protezione della « tutela volontaria » che ha carattere di procedimento amministrativo e non giurisdizionale. Su questa sentenza v. la nota di SPERDUTI, in « Foro Padano », 1951, n. 7-8.

parla di efficacia automatica della pronuncia di diritto in quanto un'efficacia, riferibile alla sentenza straniera, si produca realmente nell'ordinamento del foro. Non costituisce perciò riconoscimento automatico il sol fatto di riferirsi a sentenze straniere, ma non già per farne derivare nel foro la costituzione nello stato di interdizione di una persona, bensì soltanto per sapere e stabilire se la persona risulti altrove nello stato di interdizione. Si rientra infatti, in tal caso, nell'ipotesi di riferimenti puramente formali che, come non implicano alcun effetto per il foro, così non pongono problemi di riconoscimento nè espresso nè automatico.

Non deve perciò considerarsi propriamente riconoscimento automatico di efficacia, nonostante l'evidente analogia di conseguenze, nemmeno il riferimento che si fa alle sentenze di interdizione valevoli nella legge nazionale, perchè anch'esso resta sempre un riferimento puramente formale sintanto che la sentenza non sia fatta essa stessa valere nella sua propria efficacia; col che si esce peraltro fuori degli effetti derivanti dalle sole norme di diritto internazionale privato. Tuttavia, ed una volta sottolineato che non tanto di efficacia automatica del giudicato si tratta, quanto di effetti mediati, è pur sempre vero che, per mezzo delle norme di diritto internazionale privato, si determina un primo caso in cui il giudicato straniero concorre a determinare la situazione di diritto, rispetto all'ordinamento del foro, senza bisogno di appositi procedimenti di riconoscimento.

L'ipotesi vera e propria di riconoscimento automatico del giudicato straniero, quanto all'efficacia della pronuncia di diritto, vale a dire quanto all'efficacia di costituire nella condizione di diritto derivante dall'interdizione una persona, rendendola incapace rispetto alla *lex fori*, è ipotesi che si caratterizza rispetto alla precedente perchè in essa occorre che sia proprio la sentenza straniera ad essere recepita direttamente nel foro, costituendo oggetto di una norma apposita del foro. Si tratta ora di determinare se, sussistendo nel foro una norma che assicuri alle sentenze straniere, o a certe sentenze di una certa provenienza,

l'efficacia automatica del giudicato nei suoi effetti sostanziali, ossia nella pronuncia di diritto, possa considerarsi implicita in tale efficacia anche la costituzione nello stato di incapacità di una persona come conseguenza di sentenza di interdizione. Più in generale, se rientrano nella nozione degli effetti automatici del giudicato anche quelli caratteristici delle sentenze che, per la *lex fori*, si caratterizzano come costitutive.

Carattere delle sentenze costitutive è quello di essere valutate dalle norme sostanziali come l'unico fatto idoneo a suscitare una data condizione giuridica; la quale è già definita dalla norma sostanziale che istituisce quel dato procedimento giurisdizionale, e scaturisce automaticamente dal fatto stesso che venga pronunciata una sentenza di quel dato contenuto ⁽⁵⁾. Sì che la sentenza costitutiva ha la caratteristica di realizzare concretamente i propri effetti, innovativi delle situazioni giuridiche, per forza della sola pronuncia e senza necessità di provvedimenti di attuazione che ne sono, se mai, uno sviluppo ulteriore. Tale automatismo dell'efficacia delle sentenze costitutive è d'altronde correlativo all'analogo automatismo con cui si costituiscono in concreto anche quelle condizioni giuridiche soggettive che siano modificabili solo ad opera di sentenze costitutive. Si tratta di condizioni la cui definizione è già tutta nella legge, senza che nulla aggiunga ad esse il contenuto dei fatti resi rilevanti per determinarne, o farne venir meno l'esistenza, sì che la statuizione legale si traduce immediatamente nelle situazioni soggettive concrete al sol verificarsi del fatto rilevante. Che sarà quindi un mero fatto, nascita, morte, o un atto giuridico, matrimonio, ma non un negozio giuridico reso rilevante come tale, quindi per il suo contenuto di volontà normatrice, anzichè solo come atto o fatto ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. utilmente: KISCH, *Beiträge zur Urteilslehre*, Leipzig, 1903, 45 sg.; HELLWIG, *Anspruch und Klagerecht*, Leipzig, 1924, 477 sg.; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, 178 sg.; SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1950, 175.

⁽⁶⁾ Facciamo riferimento alle nozioni giustificate nella nostra *Costituzio-*

Orbene, dalla considerazione che in ogni ordinamento preesiste sempre, rispetto alle valutazioni operate dalle sentenze costitutive, una ben definita e concreta valutazione giuridica di quella situazione su cui la sentenza incide con effetto innovativo, scaturisce il dubbio se gli effetti costitutivi di quelle sentenze possano essere fatti rientrare nell'efficacia automatica del giudicato, e non debbano invece essere considerati come appartenenti alla nozione degli effetti esecutivi della sentenza straniera, con la conseguenza di subordinarne il riconoscimento alle maggiori cautele richieste per riconoscere efficacia esecutiva alle sentenze stesse.

Il dubbio si pone, infatti, perchè la stessa efficacia della pronuncia di diritto, nelle sentenze costitutive, è in certo modo automaticamente esecutiva, nel senso che essa produce, senza bisogno di attività di esecuzione, una modificazione delle situazioni giuridiche vigenti nel foro, realizzandosi anzi immediatamente per forza di legge ⁽⁷⁾. E che il dubbio abbia un certo peso lo dimostra la disciplina dell'interdizione stabilita dalla Conv. dell'Aia (v. *infra*), che riconosce l'efficacia automatica piena della sentenza, non distinguendo tra effetti esecutivi ed effetti del giudicato. Il dubbio può essere tuttavia superato. La nozione degli effetti esecutivi della sentenza straniera, come va configurata con riguardo alla necessità o meno della delibazione, è nozione tipicamente processuale, almeno nel diritto italiano, sia quello comune, sia quello particolare di adattamento alle convenzioni internazionali. Ed è evidente che la determinazione di quella nozione, dovendo essere condotta in base alla *lex fori*, è possibile solo con riferimento ad ogni singolo ordinamento positivo, e non in sede di teoria generale, che va a questo punto abbandonata.

Per il diritto italiano, s'intende come efficacia esecutiva del-

ne dell'ordinamento internazionale, Milano, 1943, 379 sg., dove sono ampi riferimenti. Da ultimo v. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, 3^a, Padova, 1951, 271 sg.

(7) Ed al riguardo si parla di « esecuzione non forzata » dall'ALLORIO, voce *Esecuzione forzata in genere*, nel « Nuovo Digesto Italiano », V., Torino, 1938, 505, 506.

la sentenza straniera l'insieme di quegli effetti che richiedano, per concretarsi, determinate procedure, anche non giudiziarie, di esecuzione rispetto alle quali la sentenza si pone, non come giudizio giuridico, ma come comando. Rientrano pertanto tra gli effetti esecutivi, non solo l'esecuzione forzata, ma anche l'iscrizione di ipoteca e la cancellazione, le iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri ed altri effetti analoghi. Tutto ciò risulta particolarmente dalle Convenzioni stipulate con altri Stati, nelle quali la distinzione tra effetti esecutivi ed efficacia del giudicato sia stata consacrata, come ad esempio, e con varia misura, nelle Convenzioni vigenti con S. Marino, con la Francia, con la Svizzera e nelle convenzioni più antiche con la Rumania, la Tunisia ed altre, sulle quali tutte si consulta l'opera del Morelli ⁽⁸⁾.

Nessuna delle fonti positive del diritto italiano autorizzerebbe un'estensione nel senso più sopra accennato della nozione degli effetti esecutivi. D'altra parte è assai naturale che rientri nella efficacia automatica del giudicato straniero anche l'effetto di costituire nuove situazioni giuridiche nel foro con efficacia di sentenza costitutiva, poichè il riconoscimento dell'efficacia automatica del giudicato straniero vuole realizzare una più estesa coordinazione tra le giurisdizioni. Così nelle convenzioni che la prevedano, essa fa assai spesso seguito al regolamento convenzionale, non soltanto della c.d. competenza internazionale, ma anche di una delimitazione tra gli Stati partecipanti delle rispettive sfere di competenza giurisdizionale. Ed in alcune convenzioni (ad es. con la Francia) i criteri determinativi della competenza internazionale sono anzi posti come criteri di competenza giurisdizionale. Costantemente quel riconoscimento significa poi coordinazione di giurisdizioni anche se variamente accentuata — e

⁽⁸⁾ *Il diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1937, di cui è annunciata una nuova edizione. V. le p. 366 e sg. per una completa esposizione del diritto convenzionale allora vigente (ora modificato dalle nuove Convenzioni con la Grecia, con la Turchia e con S. Marino); e le p. 287 sg. per la distinzione tra efficacia esecutiva ed efficacia del giudicato della sentenza straniera.

perciò, in conclusione, appare naturale che ne derivi l'estensione alle sentenze straniere degli effetti propri delle sentenze interne, fatta esclusione soltanto del contenuto imperativo di esse, che si traduce negli effetti esecutivi in senso proprio.

ee) Disposizioni particolari valgono nei rapporti tra gli Stati aderenti alla IV Convenzione dell'Aia del 17 luglio 1905, e disciplinano tanto la questione di competenza giurisdizionale, interna ed internazionale, quanto la questione di diritto internazionale privato, in relazione alla prima ⁽⁹⁾. Nell'ambito della Convenzione, infatti, la competenza giurisdizionale e quella internazionale per la pronuncia di sentenze di interdizione (e per le altre misure di protezione degli incapaci) sono regolate unitariamente in base al criterio della cittadinanza. E' tuttavia consentito allo Stato della residenza di prendere misure provvisorie, e soltanto dopo che lo Stato nazionale abbia manifestato la volontà di non provvedere, o espressamente comunicandola o lasciando decorrere sei mesi dalla richiesta, lo Stato della residenza può decidere della interdizione con sua sentenza.

Lo Stato della residenza può dunque sostituirsi allo Stato nazionale soltanto alle condizioni e con gli adempimenti tassativamente richiesti dalla Convenzione, e solo in tal caso la sentenza è ritenuta emessa da Tribunale internazionalmente competente, con l'effetto assai ampio di avere diretta e completa efficacia, senza bisogno di particolare riconoscimento, in tutti gli Stati aderenti, compreso quello di cui l'interdetto sia cittadino.

Dalle sentenze annotate risulta che le parti avevano invocato la Convenzione dell'Aia, di cui sono Stati aderenti sia l'Italia sia la Germania; ma con poco fondamento rispetto al fine di poter invocare l'efficacia delle asserite sentenze di Königsberg, dato che non venivano provati gli indispensabili presupposti della sostituzione al giudice nazionale, quello italiano, del giudice della residenza.

⁽⁹⁾ Su di essa cfr. ANZILOTTI, *Corso di lezioni di diritto internazionale privato*, Roma, 1918, 289 sg.

3. b) La persona che viene considerata interdetta nella sentenza austriaca, della cui delibazione hanno trattato le contrastanti sentenze di Firenze e di Roma, era invece pienamente capace secondo l'ordinamento italiano. Da quanto precede può dedursi questo dato di fatto, in relazione alla regola che, salvo il diritto particolare della Convenzione dell'Aia, nessuno è nella condizione di interdetto se non ad opera della legge nazionale o di sentenza del foro, o riconosciuta nel foro con o senza procedimento di delibazione.

aa) Sul presupposto della ritenuta interdizione la sentenza austriaca ha dichiarato nulla la trascrizione del matrimonio concordatario contratto dalla persona in Italia. Nullità della trascrizione è peraltro espressione di comodo per rappresentare l'inefficacia agli effetti civili di un matrimonio canonico celebrato nelle forme concordatarie. L'inefficacia riferita allo stato di interdizione del coniuge (che si riconduce al principio della capacità nella scelta della forma di matrimonio, come presupposto per la posizione dell'elemento di collegamento idoneo al richiamo del diritto canonico) ⁽¹⁰⁾ è conseguenza che sta o cade insieme con lo stato di interdizione: la mancanza di interdizione vuol dire efficacia civile del matrimonio canonico concordatario. Da ciò consegue che nell'ordinamento italiano sussiste una ben determinata valutazione della validità e dell'efficacia del matrimonio di cui si tratta, valutazione che è completamente favorevole, e ciò proprio in relazione ai medesimi presupposti valutati in senso contrario dalla sentenza austriaca: il matrimonio è civilmente efficace perchè la persona non è interdetta. Tra le conseguenze dello stato di capacità per mancanza di interdizione c'è anche quella dell'efficacia del matrimonio, e tale conseguenza non può venire rimossa nell'ordinamento italiano se non rimuovendo la condizione di non interdetto. Da ciò l'inidoneità al

⁽¹⁰⁾ Cfr. IEMOLO, *Il matrimonio*, rist. della 2^a ed., Torino, 1952, 230, accogliendo ed avallando con la sua autorità la tesi da noi svolta in *Il matrimonio concordatario nel sistema legislativo italiano*, in « Temi », 1950, 312 sg.

riconoscimento in Italia di quella sentenza, che non è adatta per il suo stesso contenuto a conseguire l'effetto di cui quello esplicitamente professato non è che una conseguenza.

Una sentenza straniera, che costituisca nello stato di interdizione la persona, sarebbe idonea a conseguire l'effetto ulteriore di far cadere l'efficacia del matrimonio, quand'anche non potesse tale conseguenza con il proprio contenuto. Ma la sentenza che stabilisca conseguenze di un'incapacità che non sussiste, e che essa medesima non pretende nè è in grado di costituire, non può avere alcun effetto nell'ordinamento del foro.

bb) Si apre a questo punto il più vasto problema, in cui deve rientrare a guisa di esempio quello ora considerato, di stabilire una regola circa l'esclusione dal riconoscimento di quelle sentenze straniere, che si richiamino a presupposti la cui validità per l'ordinamento del foro sia esclusa dal contrastante operare, nel foro, di opposte o divergenti valutazioni giuridiche. In realtà basta por mente alla ragione che impone il disconoscimento, per individuare quella regola: il riconoscimento di sentenze straniere non deve determinare antinomie nell'ordinamento del foro. E se è vero che una sentenza straniera che contraddica il diritto altrimenti valevole nel foro non trova ostacolo solo per ciò al riconoscimento, è anche vero che la sentenza deve allora essere tale da levare di mezzo quel diritto e sostituirlo col proprio.

Chè se invece la sentenza straniera pone un diritto contrastante con quello operante nel foro, senza sostituirlo, allora essa non può trovare riconoscimento perchè determinerebbe un'antinomia; e cadrebbe pertanto sotto un divieto che si può legittimamente ricondurre ai principi dell'ordine pubblico.

Se tale è la ragione che può determinare, quando sia il caso, il disconoscimento della sentenza straniera, è evidente che essa si manifesta in relazione, non già tanto al rapporto istituito tra la sentenza e i suoi presupposti nell'ordinamento da cui la sentenza proviene, quanto invece con riguardo al rapporto tra il contenuto della sentenza straniera e i presupposti di diritto che

essa mette in causa, considerati dal punto di vista dell'ordinamento del foro. Ed infatti, solo nell'ipotesi che la sentenza straniera si ponga in contrasto con valutazioni operanti nel foro, si determina la possibilità di antinomie, sì che il termine di raffronto dev'essere costituito sempre dalla *lex fori*.

Una volta stabilito questo punto, appare evidente che le difficoltà e gli ostacoli sorgono nei confronti di quelle sentenze straniere che, fondate su presupposti divergenti dal diritto del foro, pongono valutazioni giuridiche che, nella *lex fori*, si caratterizzano come conseguenze di presupposti ben determinati. Tutte le volte che una situazione di diritto si concreti in una molteplicità di conseguenze giuridiche, sì che ciascuna di esse debba qualificarsi come una parte del contenuto della situazione giuridica considerata, come pure quando una situazione si concreti in una determinata conseguenza giuridica, ci si trova in presenza di valutazioni giuridiche non separabili dai loro presupposti. Ed è appunto questo il caso in cui la sentenza straniera, che incida sulle singole conseguenze senza contemplare la situazione che ne costituisce la causa, si rivela non idonea al riconoscimento, in quanto contraddica con il proprio contenuto le conseguenze inerenti alla situazione di diritto valevole nel foro.

Non dunque per il contrasto dei propri presupposti rispetto a quelle valutazioni che, per il medesimo fatto, valgano nel foro, bensì per il suo stesso contrasto, del suo proprio contenuto e dispositivo, rispetto a quelli che ne sono i presupposti nel foro, ossia, rispetto alla situazione vigente nel foro e nell'ambito della quale essa dovrebbe armonicamente inserirsi.

Chè se la sentenza straniera risale invece alla disciplina diretta della situazione più generale, senza limitarsi a darne per valida una che soltanto presuppone, non è più sotto questo particolare profilo che ne può venire escluso il riconoscimento, ma piuttosto e soltanto in conformità con le regole generali relative al riconoscimento delle sentenze straniere. La questione del riconoscimento delle sentenze straniere che dispongono valutazioni giuridiche che, per la *lex fori*, siano elemento costitutivo e

conseguenza di più ampia valutazione, questione che è tipica ma non necessariamente esclusiva delle sentenze straniere che traggano esse stesse le proprie decisioni da premesse di diritto soltanto presupposte, non è poi veramente nemmeno l'unica che configuri l'eventualità di antinomie rispetto alla *lex fori*, ma è però la più caratteristica.

Vero è infatti che la connessione, esistente fra la serie infinita dei rapporti giuridici costitutivi di un ordinamento, propone sempre l'esigenza di esaminare la compatibilità con il diritto del foro di ogni valutazione di sentenza, o di legge straniera, che debba venire inserita; e che la compatibilità può venir esclusa sotto il profilo della contraddizione anche, talvolta, in relazione al diritto vigente nel foro per rapporti soltanto connessi. Ma in tale più ampia configurazione l'eventualità delle antinomie non determina un'ipotesi tipica nè consente la formulazione di una regola generale, null'altro potendosi stabilire se non il necessario abituale impiego dei principi generali dell'interpretazione sistematica, e tra di essi anche, naturalmente, del principio di non contraddizione.

Al contrario è tipica l'ipotesi considerata, di valutazioni soltanto parziali operate da sentenza straniera in ordine ad elementi costituenti parte, nel foro, di una situazione giuridica più ampia, o costituenti effetto e conseguenza di altra. Si impone per tale ipotesi la regola, che non possa una tale sentenza straniera trovare riconoscimento, quando nel foro il diritto vigente non consenta quella data decisione particolare, per incompatibilità rispetto alla norma della situazione che condizioni, o contenga tra i suoi effetti, quella decisa.

cc) Questa regola suggerisce altro tema di ricerca e, sempre lasciando fuori la questione, non definibile in astratto, della connessione tra rapporti giuridici che possa egualmente determinare casi di antinomia ed esigenze di coordinazione — conduce a domandare se qualche nozione di tecnica giuridica non valga a designare quali siano le situazioni giuridiche rispetto a cui certe

singole valutazioni non siano che parte del contenuto, o conseguenza, e non si prestino ad autonomo regolamento.

Oltre all'esempio che ha dato l'occasione alla ricerca, si possono considerare i seguenti altri: l'obbligo alimentare, riferito alla relazione di parentela o di affinità, che venga posto da una sentenza straniera a carico di persona ritenuta nello *status* di genitore o di figlio o di coniuge, quando nella legge del foro la persona sia invece dotata di uno *status* diverso, e sia ad esempio figlio o coniuge di altri, o non sia genitore dell'alimentando perchè altri ne sia ivi considerato il genitore. Gioca ancora uno *status* nell'ipotesi di successione dichiarata da sentenza straniera nel patrimonio del morto presunto, che sia invece vivente per il foro.

Ancora analogo è il caso della sentenza straniera che, nel presupposto di un divorzio, provveda sulle conseguenze del successivo matrimonio di chi sia tuttora vincolato al primo matrimonio nell'ordinamento del foro. Ma eguale è la ragione del decidere anche in altre ipotesi in cui non è questione di stati giuridici soggettivi, ma di diritti soggettivi. Così è dell'ipotesi di una sentenza che, nel presupposto di una data titolarità del diritto di dominio su di una cosa, riconosca gli atti di disposizione compiuti da chi, per il foro, non sia il *dominus*. O che condanni il proprietario verso un terzo per danni sulla cosa. O che attribuisca diritti di successione su beni che, per il foro, sono proprietà di persona diversa dal defunto ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Non mancano casi in cui il giudice tradisce una certa incertezza nel motivare le ragioni che conducono a non applicare il diritto straniero: i casi pratici riguardano più spesso norme, che non sentenze straniere, ma la ragione è analoga a quella qui considerata, in quanto si determinerebbe un contrasto concreto tra il diritto straniero recepito e le situazioni giuridiche vigenti nel foro. Così nella sent. Trib. Firenze 8-2-1951, Cederna c. Cya, in « *Monitore Trib.* », 1951, 425 (v. la ns. rassegna, in « *Com. e Studi* », cit., IV, 364 e 376) il giudice si rifugia nella mancata prova della legge straniera regolatrice di un contratto con cui sarebbero stati trasferiti diritti di edizione, per negarne un'applicazione che avrebbe potuto portare al riconoscimento dei diritti di disposizione sull'opera quali determinati in base all'art. 22. Il tema poi della coordinazione della norma che valuta le responsabilità da atto illecito, rispetto a quella che pone il diritto leso, è tipico della materia delle c.d.

Ha ben diverso carattere, invece, e non determina tanto un'incompatibilità quanto, se mai, un problema di coordinazione, la sentenza che attribuisca o neghi diritti successori, assumendo rapporti di parentela che siano in contrasto con quelli stabiliti nel foro. Non si può dire infatti che nelle qualifiche familiari rientri come contenuto, nè che ne scaturisca come conseguenza necessaria, il diritto successorio; e ciò è dimostrato dalla stessa diversità dei collegamenti utilizzati nel diritto internazionale privato per le distinte classi di rapporti, sì che l'autonomia del diritto successorio è un dato da cui muove l'interpretazione. Nè riesce configurabile alcuna ipotesi nel senso che interessa, se si considera tutta la materia delle obbligazioni contrattuali, latamente intesa, nell'ambito della quale non sembra che possano configurarsi situazioni giuridiche che possano porsi, nell'ordinamento del foro, come determinatrici di tutta una serie di conseguenze, rispetto a cui possa prospettarsi come incompatibile una sentenza straniera.

Se si escludono infatti quei presupposti delle obbligazioni che escono fuori della materia stessa per rientrare in altra distinta (capacità, titolarità del diritto di disposizione ecc.), non esistono altri presupposti di un'obbligazione che non si risolvano nella valutazione del rapporto singolo esaurendone la disciplina. Resta perciò irrilevante che la sentenza straniera sia even-

questioni pregiudiziali. Cfr. le ns. *Questioni di dir. int. priv. in tema di responsabilità da illecito*, in «Diritto internazionale 1939» (annuario dell'ISPI), Milano, 1940, 50 sg.; e *Il valore del diritto straniero nell'ordinamento nazionale*, Milano, 1946, 24 e sg., anche per indicazioni bibliografiche. Successivamente v. MORELLI, *Elementi di diritto int. priv. italiano*, 3^o Napoli, 1952, 151; MIGLIAZZA, *Le questioni pregiudiziali nel diritto int. privato*, in «Temi», 1950, 447 sg.

In generale, vale sempre l'inquadramento dato alla questione dall'Aco, *Teoria del diritto int. privato*, Padova, 1934, 320 sg. Il tema delle conseguenze di un successivo matrimonio di chi abbia fatto divorzio, senza che questo sia efficace per il foro, è tipico della giurisprudenza statunitense, che lo risolve con la *doctrine of equitable estoppel*, messa in appoggio alla *full faith and credit clause*: v. in argomento le varie note (anche dell'a.) nel volume in corso di pubblicazione sul Diritto internazionale privato americano nella collezione di «Giurisprudenza Comparata dell'Istituto di Studi legislativi» (Galgano), e RABEL, *The conflict of laws. A comparative study*, I, 1945, Chicago, 462 sg.

tualmente formulata in base all'assunzione di presupposti non recepiti come parte del proprio contenuto. E' da escludere infatti che con questi possano trovare corrispondenza, nel foro, altri presupposti che mantengano una propria validità autonoma, sì da porre come eventualmente contraddittoria la decisione che accerti il rapporto obbligatorio.

E' vero piuttosto che ogni decisione che investa il rapporto singolo, ne investe tutta la sostanza, e non trova perciò altri ostacoli al riconoscimento se non di carattere generale. Primo tra di essi, nel caso, la precedenza di un giudicato interno. Così una sentenza che nel presupposto della validità, o dell'invalidità, oppure di una data efficacia di un contratto, disponga intorno alle conseguenti obbligazioni, è una sentenza che contempla nella sua interezza il rapporto di obbligazione.

Si può concludere dunque osservando che la caratteristica comune di tutte le ipotesi in cui si prospetta l'inidoneità di una decisione straniera al riconoscimento, per il motivo specifico di un suo contrasto con delle valutazioni del foro aventi valore, rispetto ad essa, di presupposti, è data dal suo riferirsi a quelli che, nel sistema del foro, sono soltanto elementi parziali o conseguenziali o anche costitutivi di una situazione giuridica più ampia, dotata di un valore generale: e tale carattere hanno le situazioni giuridiche che si riconducono alla nozione tecnica dei diritti assoluti. La quale, a sua volta, riconduce a quella più ampia categoria di situazioni giuridiche soggettive che, dovendosi determinare nei confronti della generalità dei destinatari delle norme giuridiche, sono fatte scaturire direttamente dalle norme giuridiche al verificarsi di certi fatti, circostanze o atti, secondo schemi preordinati normativamente che lasciano all'autonomia privata solo la disciplina degli elementi accessori, ma perciò anche estranei, alla situazione giuridica tipica ⁽¹²⁾.

(12) Interessante il dibattito sulla nozione dei diritti assoluti riaperto dal BARILE, *I diritti assoluti nell'ordinamento internazionale*, Milano, 1951, spec. p. 40 sg. V. in argomento, BALLADORE PALLIERI, *Diritto soggettivo e diritto reale*, estr. da « Jus », 1952, fasc. 1^o, spec. p. 24 sg.; CANSACCHI, rec. a BARILE, *op. cit.*, in « Com.

4. c) Rimane da precisare, infine, quale sia la connessione tra sentenze straniere, che imponga di estendere la procedura di delibazione, dalla sentenza per cui essa delibazione venga richiesta, ad altre con essa connesse o da essa presupposte, come condizione per il riconoscimento della prima. Dati gli svolgimenti che precedono, le conclusioni non abbisognano ormai di particolari dimostrazioni.

In generale si può anzi affermare che non esiste alcuna diretta influenza, sulla delibazione di una sentenza straniera, della connessione che essa medesima istituisca rispetto ad altra sentenza. Ancora una volta è decisiva la relazione che risulti, ad opera dell'ordinamento del foro, tra la sentenza portata in delibazione ed i presupposti di diritto sui quali essa venga ad incidere.

In quanto oggetto della sentenza delibanda siano, non soltanto le conseguenze di date situazioni, ma queste stesse nel loro complesso, allora il problema del riconoscimento si pone esclusivamente nei confronti della sentenza medesima, in base alle regole generali, e non si estende ad ogni altra sentenza, alla quale essa abbia fatto riferimento, una volta che tal riferimento non abbia determinato alcuna corrispondente limitazione del suo contenuto proprio nella sentenza straniera.

In quanto oggetto della sentenza siano invece singole conseguenze di situazioni giuridiche, senza che queste vengano direttamente contemplate dalla sentenza, perchè da essa presunte, allora il problema del riconoscimento non può essere risolto se non sulla base della regola dianzi enunciata. Occorre dunque controllare la rispondenza della decisione rispetto ai presupposti vigenti nel foro, poco interessando invece il controllo delle valutazioni assunte dalla sentenza straniera come suo presupposto.

Costituisce un errore l'opinione che il riconoscimento di una sentenza straniera possa importare il riconoscimento di ogni

e Studi », IV, 561. V. a. SPERDUTI, *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, Milano, 1944.

altra cui la prima abbia fatto riferimento, e che si renda perciò necessario estendere il procedimento di riconoscimento (in particolare di delibazione) dalla prima alle altre. Ogni sentenza, interna od estera, non è idonea a stabilire il diritto se non per la fattispecie decisa, e non già per tutto ciò che ne costituisca premessa, esplicita o soltanto implicita ⁽¹³⁾.

Il controllo che si impone perciò nei confronti di sentenza straniera di carattere parziale, che statuisca date conseguenze sul presupposto di più generali situazioni giuridiche, non è affatto un controllo sull'idoneità al riconoscimento delle fonti che abbiano stabilito quei presupposti, nè perciò delle sentenze cui quella delibanda abbia fatto riferimento, bensì è un controllo del contenuto della sentenza delibanda rispetto alla situazione vigente nel foro e che si ponga, rispetto ad essa, come un presupposto.

Naturalmente nel foro la situazione è quella che risulta dalle norme sue proprie, o da quelle richiamate dal suo diritto internazionale privato, o infine dalle sentenze proprie, o da quelle straniere riconosciute automaticamente o mediante delibazione. Il preteso problema del controllo delle sentenze straniere presupposte da quella prodotta per delibazione non è dunque altro se non il ben diverso problema del riconoscimento o meno, nel foro, di determinate altre sentenze straniere. E se si tratta di riconoscimento ai fini esecutivi è chiaro che tale riconoscimento non può avvenire per incidente nel corso di un processo tendente alla delibazione di altra sentenza, ma deve essere operato con apposita sentenza di delibazione; salvo, s'intende, il diritto particolare di origine convenzionale. Nè comunque si esce, nell'ipotesi considerata, al di fuori delle regole generali sul riconoscimento delle sentenze straniere, per cui la efficacia della pronuncia di diritto contenuta nel giudicato straniero può verificarsi nell'ordinamento del foro, a seconda dei casi, nelle seguenti maniere:

⁽¹³⁾ CHIOVENDA, *Istituz. cit.*, 374 sg.; e da ultimo per utili rilievi, LENT, *Zur Lehre vom Streitgegenstand*, in « *Zeits. f. Zivilprozess* », 65°, 1952, 315 sg., spec. nelle conclusioni.

aa) automaticamente, e cioè per sola forza di legge, in quanto si tratti della sola efficacia del giudicato senza effetti esecutivi, quando la pronuncia contenuta nella sentenza straniera costituisca parte della disciplina di un fatto, in quell'ordinamento le cui norme sono richiamate a fornire la regola di quel fatto nella *lex fori*, in base alle norme di diritto internazionale privato.

bb) ancora automaticamente quando, non sussistendo la precedente ipotesi, ma sempre trattandosi della sola efficacia del giudicato, la sentenza straniera provenga da Stato nei cui confronti sia realizzata una coordinazione dell'attività giudiziaria mediante convenzione internazionale e questa convenzione abbia stabilito l'efficacia automatica negli Stati contraenti delle pronunce di diritto contenute nel giudicato delle rispettive sentenze.

cc) non automaticamente, bensì per effetto di apposito procedimento giudiziario, anche trattandosi soltanto di riconoscere l'efficacia del giudicato quando, non ricorrendo le precedenti ipotesi, il giudicato straniero risulti estraneo all'ordinamento designato dalle norme di diritto internazionale privato, nè provenga da Stato con il quale esista convenzione per l'attribuzione automatica dell'efficacia del giudicato alle rispettive sentenze. In tale ipotesi, sempre che si tratti soltanto della sola efficacia della pronuncia di diritto, senza effetti esecutivi, il riconoscimento può avvenire anche in via incidentale (art. 799 c.p.c.), il che imposta che l'efficacia costitutiva debba ricondursi alla sentenza del foro, rispetto alla quale la sentenza straniera si pone come elemento soltanto integrativo di una valutazione distinta ed autonoma dell'oggetto della controversia.

dd) non automaticamente, bensì mediante apposito procedimento giudiziario, qual che si siano la provenienza della sentenza straniera e la sua appartenenza ad altri ordinamenti, tutte le volte che la sentenza straniera sia invocata come fondamento di pretese che si indirizzino al giudice del foro per la loro attuazione. In quest'ultimo caso, il conferimento d'efficacia ad opera del giudice del foro potrà essere diversamente regolato, a secon-

da che la pretesa fatta valere sia esattamente quella di attuare la sentenza straniera, oppure invece quella soltanto di integrare la valutazione di fatti, da operare nella *lex fori*, con le pronunce contenute in sentenze straniere. Ma in tale ultima ipotesi la sentenza straniera non viene più invocata nella sua diretta efficacia esecutiva, bensì nuovamente per la sola efficacia del giudicato, ed è perciò nuovamente possibile il limitato riconoscimento a mezzo della delibazione incidentale.

5. Si può concludere lo studio dei problemi sollevati dalle sentenze di Firenze e di Roma, osservando che la Cassazione ha avuto indubbiamente ragione nell'annullare la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima sentenza cade nell'errore di riconoscere efficace una sentenza straniera di contenuto tipicamente parziale e limitato, quale è una sentenza di nullità della trascrizione basata sullo stato di interdizione del coniuge, senza valutare la compatibilità di essa con quella che fosse la valutazione giuridica, per l'ordinamento italiano, dello stato e capacità della persona. Ritiene anzi, la Corte di Firenze, che il riconoscimento di una sentenza straniera importi quello di ogni altra da essa richiamata o presupposta, il che contrasta col principio generale per cui ogni sentenza non vale oltre il caso deciso.

La decisione della Cassazione è invece esatta nella decisione della controversia concreta, se anche non altrettanto nella massima conclusiva; della quale va tuttavia riconosciuto il pregio di riaffermare l'individualità di ogni singola sentenza straniera, e quindi l'autonomia delle valutazioni concernenti il riconoscimento di ciascuna di esse. Non è esatto invece che sia di per se stessa rilevante la connessione che sia stata posta dalla sentenza delibanda rispetto ad altre sentenze, e che sia perciò necessario solo per questa connessione provvedere al riconoscimento della sentenza c.d. presupposta. Così pure non è da approvare la stessa configurazione concettuale dell'incerta classe delle « sentenze presupposte ». Ancora discutibile è l'argomentazione seguita dalla Cassazione, e ciò risulta dagli svolgimenti che precedono; ma è

peraltro doveroso dare atto alla Corte delle difficoltà che presentava un argomento non ancora ben noto, e dello sforzo compiuto per giustificare una soluzione valida del caso controverso.

Un punto sul quale dobbiamo rinnovare il nostro ripetuto dissenso riguarda invece tutta l'argomentazione svolta dalla Corte di Firenze per giustificare la giurisdizione propria, e quella del giudice straniero, rispetto al matrimonio concordatario, fondato sulle note tesi restrittive altrettanto care alla Corte Suprema quanto inaccettabili in un'interpretazione rispettosa del diritto obiettivo. Nonostante l'insistenza con cui quella tesi viene ribadita dalla giurisprudenza della Cassazione e di numerose altre Corti, non ha alcun fondamento nè razionale nè positivo la pretesa che il « giudice naturale » non possa conoscere dell'esistenza di un matrimonio concordatario fuor che nella specie di un giudizio relativo alla nullità della trascrizione, e limitatamente ai casi tassativamente indicati dall'art. 12 della Legge 27-5-1929.

La questione è vecchia e dibattuta, ma nessun argomento nuovo viene portato ad avvalorare una tesi che è ormai completamente demolita sul piano scientifico, sì che, non dovendosi ora ritornare su di un argomento estraneo ai limiti del presente studio, non resta che rinnovare l'augurio di una revisione di quel discusso indirizzo, oppure almeno di una sua dimostrazione più persuasiva, che mostri sensibilità alle voci contrarie e riapra un dialogo, ormai chiuso per mancanza di un linguaggio comune tra scienza e giurisprudenza.